

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 24 maggio 2022, n. 222 - 10908

Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 367-6857 (Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 'Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa', articolo 27 –Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio).

(Proposta di deliberazione n. 201).

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

premesso che la legge regionale 28 dicembre 2007, n.28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa):

- all'articolo 1, comma 1, prevede che la Regione, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, promuove un sistema di azioni che offra la possibilità per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo;

-all'articolo 2, comma 2, nel definire l'oggetto degli interventi, prevede, alla lettera m), la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 1;

- all'articolo 4, comma 1, lettera j) dispone che tali interventi siano identificati come interventi di miglioramento dell'edilizia scolastica;

-all'articolo 22, comma 4, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale 22 gennaio 2022, n. 1 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 'Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa') prevede che *“la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:*

- a) *i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;*
- b) *i requisiti minimi delle proposte di intervento;*
- c) *la procedura per la predisposizione dei piani annuali;*
- d) *le modalità di assegnazione dei finanziamenti.”*

-all'articolo 23 prevede l'istituzione dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica;

-all'articolo 27, comma 1, dispone che la Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, sottoponga al Consiglio regionale la proposta di atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio di cui all'articolo 4 della medesima legge;

- all'articolo 27, comma 2, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale 1/2022, stabilisce che l'atto di indirizzo di cui al comma 1 definisca, fra l'altro:

- gli interventi di edilizia scolastica (lettera e);
- i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge, la cui attuazione non sia demandata alla Giunta regionale (lettera f);

-all'articolo 27, comma 3, stabilisce che l'atto di indirizzo di cui al comma 1 è sottoposto a modifica con le stesse modalità previste per la sua approvazione;

- all'articolo 27, comma 4, prevede che la Giunta regionale possa attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse;

dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 367-6857 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 28/2007, l'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

- tale Atto, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 27, definisce le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio e i criteri di riparto delle risorse tra gli enti locali, le modalità ed i criteri per l'attribuzione di assegni e borse di studio e altri benefici, gli interventi di edilizia scolastica, i criteri e le modalità per ogni altro intervento la cui attuazione non sia demandata alla Giunta;

dato atto che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici del Settore politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione regionale istruzione, formazione e lavoro sono emerse in materia di edilizia scolastica due esigenze specifiche: da un lato semplificare l'iter procedurale per l'adozione degli atti programmatori regionali, così come disciplinato dalla legge regionale 28/2007, al fine di migliorare l'interazione fra programmazione regionale e programmazione nazionale, attraverso un intervento di modifica della stessa legge regionale 28/2007 e, dall'altro di intervenire sull'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio per una nuova formulazione dei suoi paragrafi dedicati all'edilizia scolastica, dove delineare un perimetro più organico e puntuale degli indirizzi del Consiglio regionale in materia di edilizia scolastica e in coerenza con la predetta modifica legislativa;

vista la legge regionale 1/2022 con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 22 e 27 della legge regionale 28/2007, con l'obiettivo di ottimizzare il coordinamento e l'uniformità di azione della programmazione nazionale e della programmazione regionale in materia di edilizia scolastica attraverso uno snellimento dell'iter degli atti programmatori regionali, al fine di efficientare e ridurre i tempi per l'adozione degli atti programmatori regionali e dei conseguenti bandi attuativi per l'assegnazione dei finanziamenti ministeriali per gli interventi di edilizia scolastica, in linea ed uniformità con le scadenze estremamente ridotte imposte alle regioni dalla programmazione nazionale;

vista la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 5-4156 (Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, e s.m.i. 'Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa' - D.C.R. 25 marzo 2019, n. 367-6857 di approvazione dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio". Proposta al Consiglio regionale di modifica degli artt. 2.6 e 2.7 dell'allegato della D.C.R. 25 marzo 2019, n. 367-6857) e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

precisato che la proposta di modifica del già citato Atto di indirizzo prevede la sostituzione integrale del capitolo 2.6, con la definizione di indirizzi più sistematici e organici su specifici aspetti dell'azione regionale in materia di edilizia scolastica e l'inserimento di un nuovo capitolo 2.7 ad oggetto "L'Anagrafe dell'edilizia scolastica e il Sistema informativo dell'istruzione", in quanto è necessario il riconoscimento di un'identità autonoma al sistema dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e al Sistema informativo dell'istruzione, visto il crescente ruolo strategico assunto da tali strumenti nel fornire i dati e le informazioni indispensabili per una consapevole programmazione dell'edilizia scolastica sia al livello nazionale che regionale;

dato atto che, ai fini dell'elaborazione dei contenuti della modifica del capitolo 2.6 dell'Atto di indirizzo, si sono recepite, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 28/2007, in data 6 maggio 2021, le indicazioni della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa;

acquisito il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente espresso a maggioranza in data 11 maggio 2022;

d e l i b e r a

- di approvare, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), come modificato dalla legge regionale 1/2022, la modifica dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 367-6857, limitatamente ai capitoli 2.6 e 2.7, relativi all'ambito dell'edilizia scolastica, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Stefano ALLASIA)

Allegato

2.6 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

Le azioni di programmazione regionale in materia di edilizia scolastica si attuano attraverso il finanziamento di:

- a) interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio di edilizia scolastica esistente,
- b) interventi finalizzati al rinnovo del patrimonio di edilizia scolastica esistente,
- c) interventi finalizzati all'ampliamento del patrimonio di edilizia scolastica esistente per il raggiungimento dello standard di cui al D.M. 18-12-1975 senza incremento dell'offerta formativa a meno di specifiche analisi demografiche/economiche comprovanti particolari esigenze territoriali,
- d) indagini, studi e progettazioni finalizzati al presidio e tutela del patrimonio edilizio scolastico

L'azione regionale presterà particolare attenzione a:

- un approccio complessivo finalizzato alla certificabilità dell'agibilità, alla risoluzione di tutte le problematiche presentate dall'edificio scolastico (idoneità strutturale, adeguamento alla normativa vigente in materia di risposta alle sollecitazioni sismiche, sicurezza, antincendio, igiene, eliminazione delle barriere architettoniche, risparmio energetico,
- Il rispetto dei valori storico – monumentali e, paesistici del manufatto edilizio,
- l'ecosostenibilità ambientale dei progetti,
- la prevenzione del rischio idrogeologico,
- Il riuso di aree dismesse evitando il consumo di nuovo suolo,
- la risoluzione di particolari situazioni di emergenza,
- la qualificazione degli edifici scolastici (esistenti o di nuova costruzione) con la dotazione di spazi adeguati, per numero, destinazione, dimensione ed allestimento per creare le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio,
- la promozione di spazi flessibili e facilmente adattabili alle esigenze in evoluzione didattiche e della comunità territoriale,
- la razionalizzazione della rete scolastica mediante l'ottimizzazione degli edifici attualmente utilizzati, anche in funzione degli andamenti demografici e della connettività del sistema,
- l'economicità dell'intervento,
- l'entità del cofinanziamento,
- la promozione della continuità tra i diversi gradi ed ordine di scuole,
- la promozione di interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole nelle aree territorialmente disagiate e a rischio di forte decremento demografico (aree di montagna e collinari),
- la promozione di un servizio scolastico innovativo supportando progetti di innovazione e sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa in sinergia con le agenzie culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio in una logica di programmazione condivisa per il migliore utilizzo a fine educativo delle strutture.

L'azione regionale tenderà a mettere in atto tutte le sinergie possibili con altri enti ed istituzioni, anche private, al fine di attuare gli obiettivi generali ed ottimizzare il reperimento di risorse.

La Regione, inoltre per la valutazione della sostenibilità' in edilizia e urbanistica e lo sviluppo di strumenti per l'attuazione e il monitoraggio, si avvale del Protocollo ITACA il cui schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della l. 241 del 7 agosto 1990 tra Regione Piemonte e ITACA (Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità' Ambientale) è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 6-1025.

La Regione richiede l'applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri, l'attivazione di tutti i controlli finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nonché il pieno rispetto del CCNL

dell'edilizia e degli obblighi di formazione per la sicurezza per tutti i lavoratori, anche per quelli impiegati in subappalto.

1 STRUMENTI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

La programmazione regionale in materia di edilizia scolastica si attuerà attraverso:

- a) Piano triennale e relativi piani annuali.
- b) Piani di intervento specifici per particolari esigenze non ricomprese nella programmazione triennale.
- c) Piani di intervento finalizzati all'individuazione di aree o progetti per la promozione di un servizio scolastico innovativo.
- d) Piani di intervento per interventi urgenti, imprevisti e imprevedibili.
- e) Contributi straordinari di edilizia scolastica ai sensi dell'art 27, comma 4, della L.R. n. 28/2007.
- f) Concertazione istituzionale mediante specifici Accordi di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 267/00.

L'assegnazione delle risorse può avvenire per ambito regionale o provinciale secondo i criteri disciplinati dalla Giunta regionale nella programmazione triennale e nei singoli piani di intervento.

All'attuazione di quanto sopra si farà fronte con risorse finanziarie disponibili a bilancio regionale o a valere sui fondi statali o comunitari.

2 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE PROPOSTE DI INTERVENTI

Potranno presentare le proposte di intervento gli Enti locali pubblici singoli o associati previsti dalla normativa vigente, detentori dell'onere della gestione della manutenzione straordinaria secondo i criteri disciplinati dalla Giunta regionale nella programmazione regionale.

3 – PREREQUISITI DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO

Le proposte di intervento devono riguardare edifici:

- di proprietà di Ente Locale o del Demanio, salvo quanto previsto ai successivi punti 4b e 4c;
- adibiti o da adibire all'istruzione scolastica sede di scuole statali e non statali paritarie (punti di erogazione del servizio funzionanti): a) scuole dell'infanzia, b) scuole primarie, c) scuole secondarie di I grado, d) scuole secondarie di II grado, e) Centri per l'istruzione degli Adulti, f) poli dell'infanzia costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- censiti all'interno della procedura informatizzata dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica di cui al successivo punto 2.7, il cui questionario sia stato aggiornato secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale.

La concessione di contributi di valore **superiore a 100.000,00 €** è subordinata alla verifica delle condizioni di sicurezza statica dell'edificio come disciplinata dalla Giunta regionale.

Le proposte di intervento devono riguardare:

1. Lavori su locali e aree adibiti o da adibire all'attività scolastica e relative somme a disposizione;
2. Demolizioni di fabbricati funzionalmente connessi con l'intervento.

3. Collocazione temporanea degli alunni.
4. Acquisizione di aree, arredi e attrezzature relative alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche.
5. Indagini, studi e progettazioni finalizzati al presidio e tutela del patrimonio edilizio scolastico.

La Giunta regionale definirà, nella programmazione regionale, le voci di spesa del quadro economico finanziabili e la percentuale delle stesse ammissibile sul totale del progetto.

La Giunta regionale definirà i costi parametrici massimi finanziabili nel rispetto degli indirizzi in esame.

4) STRUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

4.A) PIANO TRIENNALE E RELATIVI PIANI ANNUALI

La Giunta regionale, nel rispetto dei prerequisiti di cui al precedente punto 3, definisce i criteri finalizzati alla redazione del piano triennale regionale e dei relativi piani annuali, anche in recepimento delle disposizioni programmatiche nazionali.

Il piano triennale regionale e i relativi piani annuali sono approvati con determinazioni dirigenziali della struttura competente e trasmessi al Ministero di riferimento, affinché confluiscono nella programmazione triennale nazionale che è approvata con decreto ministeriale.

In sede di aggiornamento dei piani annuali il fabbisogno sarà integrabile con gli interventi di cui alle seguenti lettere 4.D) "interventi urgenti" e lettera 4.E) "interventi straordinari", nel rispetto della programmazione triennale.

4.B) SPECIFICI PIANI DI INTERVENTO PER ESIGENZE NON RICOMPRESE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

La Giunta regionale, nel rispetto dei prerequisiti di cui al precedente punto 3, definisce i criteri:

- per la redazione di specifici piani di intervento per esigenze non ricomprese nella programmazione triennale,
- per attingere dalla graduatoria della programmazione triennale gli interventi che rispondano ai requisiti previsti da programmi di finanziamento statali o regionali,
- per assegnare contributi per interventi sul patrimonio esistente di edilizia scolastica adibito a scuole paritarie nel rispetto delle condizioni seguenti:
 - ✓ non siano disponibili nell'ambito territoriale di competenza comunale o provinciale ai sensi della legge n. 23/1996, analoghi servizi pubblici in grado di soddisfare le richieste,
 - ✓ l'edificio su cui si interviene sia di proprietà di Ente di diritto pubblico o privato, che non abbia fine di lucro e aperto alla generalità dei cittadini,
 - ✓ a favore di Enti locali pubblici singoli o associati previsti dalla normativa vigente previa stipula di apposite convenzioni con le scuole secondo lo schema tipo da approvarsi dalla giunta regionale che dovrà prevedere l'obbligo per l'Ente Locale di svolgere le funzioni di stazione appaltante e le garanzie a tutela della destinazione scolastica dell'edificio.

I suddetti piani di intervento sono approvati con determinazioni dirigenziali della struttura competente

4.C) SELEZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE O PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI UN SERVIZIO SCOLASTICO INNOVATIVO.

La Giunta regionale, nel rispetto dei prerequisiti di cui al precedente punto 3, definisce i criteri finalizzati alla selezione per l'individuazione di aree o progetti per la promozione di un servizio scolastico innovativo, anche in recepimento delle disposizioni programmatiche nazionali, al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.

In tale ambito è consentito il ricorso a strumenti di finanziamento innovativi disciplinati dalla normativa vigente a condizione che la proprietà dell'immobile oggetto di contributo sia solo temporaneamente in capo ad altro soggetto, diverso dall'Ente locale.

Nelle aree montane o marginali, la Giunta regionale promuoverà lo studio di un'offerta formativa che alterni l'apprendimento tradizionale a laboratori presso plessi scolastici di fondovalle, caratterizzati dalla presenza di un maggior numero di studenti, favorendo così un maggiore sviluppo della socialità e dell'interscambio, nonché l'utilizzo di tecnologie informatiche e videoconferenze

La selezione delle aree o dei progetti predetti è approvata con determinazione dirigenziale della struttura competente .

4.D) INTERVENTI URGENTI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI

La Giunta regionale, nel rispetto dei prerequisiti di cui al precedente punto 3, definisce i criteri finalizzati all'assegnazione di contributi per gli interventi urgenti e indifferibili, la cui realizzazione si rende necessaria a causa di eventi imprevisti e imprevedibili e che hanno compromesso l'agibilità degli edifici scolastici o di parte di essi -

Il contributo regionale massimo concedibile è fissato in € 100.000,00.

I contributi saranno assegnati dalla struttura competente con modalità a sportello per ogni anno solare nei limiti delle risorse disponibili.

4.E) INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2007 ART 27 COMMA 4

La Giunta Regionale potrà assegnare contributi per finanziare interventi straordinari di edilizia scolastica, ai sensi della L.R. n 28/2007, art 27, comma 4, e s.m.i. ,qualora la loro realizzazione si renda necessaria a causa di eventi che hanno compromesso l'agibilità degli edifici scolastici o di parte di essi e nel caso sia dimostrata la contemporanea presenza dei seguenti elementi:

- la necessità e la valenza strategica e a livello territoriale dell'intervento,
- l'impossibilità dell'Ente sinistrato, di farsi carico dell'ammontare della spesa,
- l'obbligatorietà dell'intervento,
- la criticità oggettiva nel proseguimento dell'attività scolastica nelle normali condizioni,
- siano rispettati i prerequisiti di cui al precedente comma 3.

Gli interventi non finanziati per mancanza di risorse potranno essere inseriti nel fabbisogno della programmazione triennale di cui alla lettera 4.A) in sede di aggiornamento della medesima.

2.7 - L'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE

L'azione regionale è volta ad aumentare la conoscenza in termini quantitativi e qualitativi dei dati ed il livello di approfondimento di tutte le grandezze che interessano il tema che compone l'argomento "Istruzione" nella sua accezione più ampia del termine.

Mediante l'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE si perseguono gli obiettivi di:

- monitorare lo stato di conservazione del patrimonio regionale di edilizia scolastica, la manutenzione necessaria e le migliorie apportate,
- realizzare una banca dati costantemente aggiornata,
- storicizzare i dati raccolti,
- rendere accessibili i dati agli enti locali,
- fornire materiale di supporto per le attività decisionali e la programmazione.

1 - L'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

L'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica raccoglie, tramite la nuova piattaforma ARES 2.0, una struttura di dati omogenea a livello nazionale, che corrisponde al censimento di tutti gli edifici scolastici della scuola dell'obbligo.

L'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica venne istituita dalla Legge 23/96 art. 7 al fine di ottenere una fotografia interattiva del patrimonio edilizio scolastico di notevole importanza per la programmazione regionale e comprende scuole dell'infanzia, circoli didattici, plessi, istituti comprensivi, sedi centrali della scuola secondaria di I e II grado, istituti di istruzione superiore. Rappresenta un servizio mirato a monitorare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio delle scuole piemontesi.

Obiettivo Regionale è:

- Promuovere sul territorio il ricorso l'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica mediante il coinvolgimento delle associazioni degli Enti locali U.P.P, A.N.C.I, U.N.C.E.M, A.N.P.C.I. e Lega delle Autonomie Locali.
- Promuovere presso gli Enti gestori degli edifici e presso le scuole la corretta compilazione e il costante l'aggiornamento delle informazioni richieste nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica.
- Sviluppare l'adeguamento dei dati raccolti in funzione delle mutate normative e sopravvenienti problematiche.

2 – IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE

Mediante la realizzazione di un **Sistema Informativo dei Servizi Scolastici** si intendono integrare tutte le informazioni tematiche disponibili all'interno dell'Amministrazione regionale con l'obiettivo di poter consultare tutte le informazioni che consentono di analizzare in maniera più completa ed esaustiva uno specifico ambito territoriale o permettere un'analisi puntuale su di specifici temi che saranno oggetto di un approfondimento tematico.

Obiettivo Regionale è:

- estendere il censimento degli edifici mediante l'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica a tutte le componenti del sistema Istruzione a partire da:

- sistema 0-6,
 - rete delle scuole paritarie,
 - Centri di Formazione Professionale presenti sul territorio regionale.
- integrare in un unico sistema informativo tutte le conoscenze che possono afferire al sistema istruzione già disponibili all'interno dell'Ente, acquisibili dall'esterno o da produrre ad hoc a partire da:
 - geolocalizzazione puntuale degli edifici coinvolti nel sistema istruzione,
 - overmapping tra la localizzazione dell'edificio e le aree di dissesto idrogeologico,
 - complesso dataset relativo alla BDTRE (la Banca Dati Regionale Enti Locali).